

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013
142/2013/R/EEL

CERTIFICAZIONE DI TERNA S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA, A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 11 FEBBRAIO 2013 C(2013) 810 FINAL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasmissione dell'energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003 (di seguito: regolamento CE 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico della Finanza (di seguito: TUF);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs. 79/99);
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (di seguito: D.l. 269/03) relativo alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, convertito in legge dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 di conversione in legge del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale (di seguito: Legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM del 11 maggio 2004), che stabilisce i criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010, che assegna la titolarità della concessione dell'attività di trasmissione elettrica a Terna S.p.A. e approva la relativa convenzione;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;

- la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM del 25 maggio 2012), che stabilisce le regole di separazione proprietaria per le imprese che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 aprile 2005, n. 79/05 e la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06, di verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, relativa alla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 531/2012/R/eel, di certificazione preliminare di Terna S.p.A. in qualità di gestore di trasmissione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in separazione proprietaria (di seguito: deliberazione 531/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- la nota di accompagnamento alle direttive “*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*” del 22 gennaio 2010;
- la comunicazione di Terna S.p.A. all'Autorità, del 28 dicembre 2012 (protocollo Autorità 43880 del 28 dicembre 2012, di seguito: comunicazione del 28 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna S.p.A. all'Autorità, del 24 gennaio 2013 (protocollo Autorità 3835 del 28 gennaio 2013, di seguito: comunicazione del 24 gennaio 2013);
- il parere della Commissione europea, del 11 febbraio 2013 C(2013) 810 final (protocollo Autorità n. 006121 del 14 febbraio 2013, di seguito: parere della Commissione);
- la comunicazione di Cassa depositi e prestiti all'Autorità, del 1 marzo 2013 (protocollo Autorità 9632 del 11 marzo 2013, di seguito: comunicazione del 1 marzo 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.A., del 21 marzo 2013 (protocollo Autorità 11522 del 25 marzo 2013, di seguito: comunicazione del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/72/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di

fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/72/CE, tale assetto non possa essere modificato;

- in base all'articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 714/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza alle prescrizioni di cui all'articolo 9: il successivo paragrafo 4 prevede che le autorità di regolamentazione vigilino sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 714/2009, prevede che la Commissione europea (di seguito: Commissione) esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione, circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE 714/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'Autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di sistemi di trasmissione;
- l'articolo 36, comma 6, del D.lgs 93/11 ha previsto che il gestore del sistema di trasmissione sia certificato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, della direttiva 2009/72/CE;
- l'articolo 36, comma 8, del D.lgs 93/11 ha previsto che l'Autorità comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico l'esito della procedura di certificazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: società) e vigili sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa;
- l'articolo 36, comma 9, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini della certificazione del gestore di trasmissione, l'Autorità tiene conto del fatto che alcune porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi dalla società;

- l'articolo 36, comma 10, del D.lgs. 93/11 ha attribuito all'Autorità il potere di stabilire idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della proprietà della rete di trasmissione nazionale;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, con la quale l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione ai fini del parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 714/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; le medesime informazioni sono tenute a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il successivo comma 5.8, dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere. La decisione finale di certificazione è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati. La decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 531/2012/R/eel, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Terna S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in separazione proprietaria;
- con la predetta decisione di certificazione preliminare, notificata alla Commissione, l'Autorità ha prescritto alla società una serie di azioni volte al completo assolvimento, da parte della medesima, dei requisiti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dal D.lgs 93/11 ai fini della sua certificazione. In tal senso, l'Autorità ha prescritto di:
 - comunicare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento, l'eventuale possesso da parte del suo azionista rilevante Assicurazioni Generali S.p.A., di partecipazioni di controllo in imprese attive nella produzione o vendita di energia o di gas naturale sia in Italia che all'estero;
 - porre in essere, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del provvedimento, tutte le azioni necessarie al superamento della situazione di conflitto di interessi del proprio consigliere di amministrazione che riveste ruolo analogo in un'impresa di produzione di energia elettrica;
 - adeguare il proprio statuto societario entro il 31 dicembre 2013 alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/72/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore del sistema di trasmissione, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori;
 - adeguare, entro il 31 dicembre 2013, le convezioni in essere con i proprietari di porzioni di rete di trasmissione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9, del D. lgs. 93/11;
- con comunicazione del 28 dicembre 2012, Terna S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la dichiarazione rilasciata da Assicurazione Generali S.p.A. circa

l'assenza di partecipazioni di controllo in imprese attive nella produzione o vendita di energia elettrica o di gas naturale in Italia o all'estero;

- con comunicazione del 24 gennaio 2013, Terna S.p.A. ha presentato inoltre all'Autorità una memoria contenente osservazioni sulle prescrizioni contenute nella decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 531/2012/R/eel;
- in data 11 febbraio 2013, la Commissione ha notificato, all'Autorità, il parere di cui all'articolo 3, del regolamento CE 714/2009;
- con comunicazione dell'1 marzo 2013, la Cassa depositi e prestiti (di seguito: Cassa) ha presentato all'Autorità una memoria contenente osservazioni sul parere della Commissione.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 24 gennaio 2013, Terna S.p.A. ha mosso alcune osservazioni critiche sulle prescrizioni previste dalla decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 531/2012/R/eel, argomentando quanto segue:
 - a) con riferimento all'obbligo di comunicare l'eventuale possesso, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., di eventuali partecipazioni di controllo in imprese rilevanti, a tale adempimento la società avrebbe provveduto con la citata comunicazione del 28 dicembre 2012;
 - b) per quanto riguarda la prescrizione di porre in essere le azioni necessarie al superamento della situazione di conflitto di interessi del proprio consigliere di amministrazione, Terna S.p.A. ha affermato che avrebbe provveduto, entro il termine prescritto, a verificare il rispetto dell'impegno assunto dal consigliere e a darne comunicazione all'Autorità;
 - c) in merito alla prescrizione di adeguare lo statuto alle previsioni in materia di compiti del gestore del sistema di trasmissione, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori previste dalla direttiva 2009/72/CE e dalla deliberazione ARG/com 153/11, Terna S.p.A. ne contesta i presupposti normativi e l'opportunità, evidenziando che:
 - né la direttiva 2009/72/CE né il D. lgs 93/11 contengono disposizioni che impongono alla società di effettuare modifiche statutarie; l'unica disposizione in tal senso sarebbe contenuta solo nella deliberazione ARG/com 153/11 (articolo 29 dell'Allegato A);
 - inoltre, l'obbligo di adeguamento dello statuto, sia nella formulazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, sia nella formulazione della prescrizione adottata con la deliberazione 531/2012/R/eel, risulterebbe eccessivamente generico in quanto non individuerebbe in modo puntuale le modifiche che la società dovrebbe apportare al proprio statuto né i motivi in base ai quali l'attuale statuto della società non sarebbe conforme al D.lgs. 93/11;
 - a quest'ultimo riguardo, tuttavia, Terna S.p.A. ritiene che l'attuale formulazione dello statuto, nonché la vigente disciplina delle società quotate, ne renda comunque superflua ogni modifica al fine di recepire i compiti del gestore di trasmissione, o i limiti relativi al controllo societario di cui all'articolo 36, comma 7, lettere a) e b), del D.lgs. 93/11;

- la società si rende peraltro disponibile all'adeguamento con riferimento alla sola previsione di cui alla lettera c), del predetto articolo 36, comma 7;
- inoltre, a fronte della inutilità delle modifiche statutarie evidenziata al precedente alinea, Terna S.p.A. sostiene che la decisione di confermare tale prescrizione potrebbe avere conseguenze negative per la società e i soci;
- d) da ultimo, con riferimento alla prescrizione di adeguare le convenzioni in vigore tra la società e i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, Terna S.p.A. sostiene, in primo luogo, che esse sarebbero già conformi alle previsioni del D.lgs. 93/11 e, pertanto, non necessiterebbero di alcuna modifica; in secondo luogo, Terna S.p.A. critica tale prescrizione in quanto la società non avrebbe titolo per modificare le convenzioni, atteso che il D.lgs. n. 79/99 attribuisce tale potere al Ministero (ora) dello Sviluppo Economico, in esito a un articolato procedimento;
- quanto affermato da Terna S.p.A. alla precedente lettera (a) trova conferma nella documentazione inviata con la comunicazione del 28 dicembre 2012, con il conseguente adempimento della deliberazione 531/2012/R/eel, limitatamente al profilo dell'assenza di partecipazioni di controllo, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., in imprese attive nella produzione o vendita di energia elettrica o di gas naturale in Italia o all'estero;
 - con riferimento al profilo richiamato alla precedente lettera (b), non risulta a oggi acquisita alcuna documentazione;
 - gli argomenti svolti da Terna S.p.A. rispetto alla prescrizione richiamata alla precedente lettera (c) (adeguare lo statuto societario alle disposizioni in materia di compiti del gestore del sistema di trasmissione, nonché in materia di controllo societario e di indipendenza degli amministratori) non sono condivisibili per i seguenti motivi:
 - innanzi tutto, occorre premettere che l'Autorità, con la deliberazione ARG/com 153/11 ha esercitato il potere di definire la regolazione attuativa del nuovo assetto in materia di *unbundling* (definito dal legislatore comunitario e recepito nell'ordinamento dal D.lgs. n. 39/11), ciò che ha comportato l'adozione di disposizioni di dettaglio, ritenute necessarie per assicurare l'effettiva implementazione nel nostro Paese del predetto assetto normativo; nell'ambito di tali previsioni rientra l'obbligo di adeguare il testo dello statuto societario previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione;
 - inoltre, il predetto obbligo appare chiaro nei contenuti e non generico; esso infatti si limita a imporre l'adeguamento del testo dello statuto esistente alle previsioni, contenute nella direttiva 2009/72/CE e nel D.lgs. 93/11, relativamente ai compiti del gestore del sistema, nonché in materia di controllo societario e di indipendenza degli amministratori; il fatto che l'Autorità non abbia indicato con esattezza il testo da inserire nello statuto è coerente con l'esigenza di limitare gli interventi compressivi dell'autonomia di impresa allo stretto indispensabile al fine di raggiungere lo scopo;
 - a quest'ultimo riguardo, infatti, l'obbligo di adeguamento dello statuto di cui all'articolo 29 della deliberazione ARG/com 153/11, ribadito con la prescrizione adottata con la deliberazione 531/2012/R/eel, ha la finalità di adeguare la formulazione dello statuto del gestore del sistema di

trasmissione al nuovo assetto imposto dal D.lgs. 93/11; pertanto, le preoccupazioni evidenziate da Terna S.p.A. possono considerarsi superate in quanto:

- con riferimento all'adeguamento dello statuto ai compiti imposti al gestore dal D.lgs. 93/11, si tratta di aspetti essenziali ai fini della certificazione come gestore del sistema di trasmissione, cui peraltro Terna S.p.A. già si attiene, i quali inoltre non costituiscono un cambiamento significativo dell'attività della società;
- per quanto riguarda le previsioni relative al divieto di controllo sulla società, nonché al divieto di esercizio di diritti di nomina degli organi di questa da parte di soggetti che abbiano analoghi diritti in imprese di produzione e fornitura di energia elettrica o gas e di indipendenza degli amministratori, si tratta di disposizioni imposte dal D.lgs. 93/11, di natura speciale rispetto al diritto societario;
- peraltro, come correttamente rilevato da Terna S.p.A., le modifiche allo statuto societario richiedono adeguati tempi tecnici per i necessari adempimenti e, soprattutto nel caso delle società quotate, un'adeguata valutazione circa le modalità e la tempistica di loro attuazione;
- da ultimo, in merito alla prescrizione richiamata alla precedente lettera (d) (di adeguare le convenzioni in essere con le società proprietarie di porzioni di rete di trasmissione nazionale), come si dirà meglio nei successivi considerati, l'assetto delle convenzioni tra Terna S.p.A. e i proprietari della rete, previsto dal D.lgs. 79/99 e innovato dal D.lgs. 93/11, è finalizzato a conseguire l'effetto utile delle previsioni della direttiva 2009/72/CE in materia di *ownership unbundling* ossia di consentire a Terna S.p.A. poter operare, sviluppare e mantenere le porzioni di rete di soggetti terzi, come se ne fosse la sola proprietaria;
- al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla società, l'attuale formulazione delle convenzioni non risulta pienamente coerente con tale impostazione, in quanto, come già evidenziato nella deliberazione 531/2012/R/eel: (1) non recepiscono espressamente gli obblighi a carico dei proprietari di cui all'articolo 36, comma 9, del D.lgs. 93/11 e, soprattutto (2) contengono previsioni che, perlomeno dal punto di vista formale, non appaiono pienamente coerenti; a quest'ultimo riguardo, ad esempio, la disciplina del programma di interventi di manutenzione contenute nelle convenzioni prevede un coinvolgimento dei proprietari che non sarebbe consentito ai sensi del citato D.lgs. 93/11;
- al fine di adeguare il contenuto delle citate convenzioni, diversamente da quanto sostenuto da Terna S.p.A., quest'ultima può provvedervi direttamente, in attuazione delle prescrizioni dell'Autorità e senza necessità di una preventiva modifica della convenzione tipo da parte del Ministero; ciò in ragione della natura speciale dell'articolo 36, del D.lgs. 93/11 che, nell'attribuire all'Autorità il potere di certificazione non ha previsto limiti connessi al contenuto delle convenzioni, ma anzi ha attribuito all'Autorità il potere di verificare che il concreto assetto convenzionale dei rapporti tra Terna S.p.A. e proprietari delle reti sia coerente con le finalità sopra richiamate (articolo 36, comma 9).

CONSIDERATO CHE:

- con il parere dell'11 febbraio 2013, la Commissione ha condiviso, in linea generale, i contenuti della certificazione preliminare adottata dall'Autorità con la deliberazione 531/2012/R/eel e, in particolare, ha riconosciuto che le regole di *governance* in essere presso la Cassa, come stabilite dall'ordinamento giuridico, ne assicurano la separazione dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF) e pertanto:
 - Cassa e MEF possono essere considerati come due enti pubblici distinti ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della direttiva 2009/72/CE;
 - il MEF non può influenzare il processo decisionale di Cassa nei confronti di Terna, né Cassa ha la possibilità di esercitare, in maniera autonoma, il processo decisionale sulla gestione separata, nella quale ricadono gli interessi detenuti nell'attività di produzione e fornitura di energia elettrica e gas;
- tuttavia, nel suddetto parere, la Commissione ha invitato l'Autorità a:
 - e) verificare se la Cassa eserciti o meno diritti sulle imprese di produzione e vendita di energia elettrica e gas che rientrano nella gestione separata, con particolare riferimento all'esistenza di incentivi di tipo finanziario per Cassa, volti alla massimizzazione del valore di tutte le partecipazioni detenute, i quali possano indurre Terna S.p.A. a comportamenti discriminatori tra utenti al fine di favorire gli interessi della gestione separata nell'attività di produzione o vendita di energia elettrica o gas;
 - f) accertare che l'azionista rilevante Romano Minozzi non eserciti poteri di nomina di membri del consiglio di amministrazione in imprese attive nella produzione o vendita di energia elettrica o gas;
 - g) accertare che l'azionista rilevante Assicurazioni Generali non controlli imprese che hanno interessi nella produzione o nella vendita di energia elettrica o del gas; come detto sopra, il positivo accertamento di tale circostanza è avvenuto mediante gli atti prodotti da Terna S.p.A. con la comunicazione del 28 dicembre 2012;
 - h) verificare se sia possibile imporre a Terna S.p.A., quale condizione per la certificazione finale, l'avvio di una procedura che porti all'acquisizione da parte di quest'ultima delle porzioni di rete non di sua proprietà; ciò in quanto la Commissione evidenzia che lo strumento delle convenzioni non consente comunque a Terna S.p.A. di divenire proprietario dell'intera rete come stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE;
 - i) assicurare l'indipendenza del consiglio di amministrazione della società, imponendo a questa di superare da subito la situazione di conflitto di interessi del proprio consigliere di amministrazione che riveste ruolo analogo in un'impresa di produzione di energia elettrica;
- con riferimento alla verifica richiesta dalla Commissione, richiamata alla precedente lettera (e), il quadro normativo vigente e le informazioni fornite dalla Cassa, che si seguito si illustrano, escludono che quest'ultima abbia incentivi di tipo finanziario legati alle partecipazioni attribuite alla gestione separata nelle imprese operanti nell'attività di produzione e vendita di elettricità o gas, ed escludono che Cassa possa altresì indurre Terna S.p.A. a comportamenti

discriminatori nella gestione della rete di trasmissione nazionale che possano favorire tali partecipazioni;

- in particolare, l'articolo 5, comma 8, del D.l. 269/03, prevede che la gestione separata di Cassa, che comprende le attività di interesse economico generale finanziate con fondi provenienti dalla raccolta postale, debba essere uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico; la citata normativa, quindi, non prevede alcuna finalità di massimizzazione del profitto o del valore delle partecipazioni detenute nella gestione separata;
- al riguardo, nella comunicazione del 1 marzo 2013, la Cassa ha precisato di aver rinunciato, con apposita delibera del proprio consiglio di amministrazione, ad esercitare ogni azione di direzione e coordinamento su Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile, come risulta, altresì, dalle informazioni pubbliche disponibili presso il Registro delle imprese;
- inoltre, ai sensi delle disposizioni vigenti per le aziende quotate, in particolare del TUF, la Cassa non può ricevere o accedere ad informazioni privilegiate o commercialmente sensibili riguardanti l'attività svolta dalla società avendo rinunciato ad esercitare l'attività di direzione e coordinamento su di essa;
- la società, in virtù delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate in borsa, che prevedono tra l'altro specifici requisiti di indipendenza per gli amministratori, costituisce un ente economico dotato di potere decisionale autonomo in relazione all'assunzione delle proprie decisioni strategiche e commerciali, indipendente quindi rispetto alla Cassa;
- infine, il D.lgs. 79/99 (nonché la Legge 290/03, modificata dal DPCM 11 maggio 2004 e, da ultimo, dal D. lgs. 93/11) pone in capo a Terna l'obbligo di gestione neutrale e non discriminatoria della rete di trasmissione, obbligo che è reso effettivo dalla regolazione dell'Autorità dell'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (rafforzata da sistemi di monitoraggio e di *enforcement* da parte dell'Autorità) che impedisce a Terna di compiere discriminazioni tra i propri utenti a eventuale vantaggio degli interessi della gestione separata di Cassa nei settori della produzione e nella vendita; ;
- a quest'ultimo riguardo, poi, le decisioni di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sono legate alla predisposizione di un Piano di sviluppo da parte della società, il cui processo di valutazione e approvazione è rimesso al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, così come previsto dall'articolo 36, del D. lgs. 93/11;
- con la comunicazione del 21 marzo 2013, Terna S.p.A. ha confermato che la Cassa, sulla base della citata legislazione nonché delle regole di governance in essere, non ha alcun potere di intervento nel processo decisionale della società, al di là del legittimo esercizio connesso alla propria partecipazione azionaria;
- nella medesima comunicazione, Terna S.p.A. si è impegnata, altresì, come richiesto nel parere della Commissione, a verificare che:
 - il suo azionista di minoranza Romano Minozzi non eserciti anche diritti su imprese attive nella fornitura e/o produzione di energia elettrica o gas;
 - il superamento del conflitto di interesse del proprio consigliere di amministrazione avvenga al più tardi al termine del mandato di questi nell'impresa di produzione elettrica contestualmente all'approvazione del bilancio 2012.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alla raccomandazione della Commissione, richiamata alla precedente lettera (h), ossia di verificare se sia possibile imporre a Terna S.p.A., quale condizione per la certificazione finale, l'avvio di una procedura che porti all'acquisizione da parte di quest'ultima delle porzioni di rete non di sua proprietà, si osserva che l'Autorità non ha titolo per imporre una tale condizione; ciò in quanto il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva 2009/72/CE, ha, da un lato, imposto all'Autorità di tenere conto del sistema delle convenzioni tra Terna S.p.A. e proprietari terzi della rete di trasmissione, e dall'altro lato, ha previsto quale unica misura di intervento dell'Autorità per la promozione dell'unificazione della proprietà, l'introduzione di meccanismi tariffari incentivanti; ciò anche in ragione della natura marginale ed estremamente limitata delle porzioni di rete di proprietà di soggetti terzi dell'intera rete di trasmissione nazionale;
- peraltro, occorre anche considerare che l'assetto definito dal legislatore italiano con il sistema delle convenzioni previsto dal D.lgs. 79/99 e dal D.lgs. 93/11 è finalizzato a conseguire, anche con riferimento alle (poche) porzioni di rete di trasmissione nazionale di cui Terna S.p.A. non è proprietaria, il medesimo risultato cui tende la direttiva 2009/72/CE con il modello di separazione proprietaria, ossia quello di mettere Terna S.p.A. nelle condizioni di gestire, operare, mantenere e sviluppare tali porzioni di rete come se ne fosse il proprietario (in modo del tutto indipendente da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e generazione); tale assetto emerge tra l'altro dalle disposizioni di cui:
 - all'articolo 3, del D.lgs. 79/99, nella parte in cui prevedono, ad esempio: (1) la diretta responsabilità di Terna S.p.A. nella tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete anche in caso di mancata stipula delle convenzioni; (2) il potere-dovere di Terna S.p.A. di sostituirsi al proprietario per l'esecuzione dei predetti interventi in caso di inadempimento dei proprietari;
 - all'articolo 36, comma 9, del D. Lgs. 93/11, nella parte in cui, ad esempio, attribuisce all'Autorità il potere di verificare l'effettivo adempimento, da parte dei proprietari delle porzioni di rete, di una serie di condizioni che dovrebbero assicurare a Terna S.p.A. di poterle gestire come se ne fosse proprietaria;
- nell'esercizio del potere richiamato al precedente alinea, si colloca la decisione dell'Autorità, sopra esaminata, di prescrivere a Terna S.p.A. di adeguare le convenzioni attualmente in essere con il nuovo assetto, al fine di garantire l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dal legislatore in sede di recepimento della direttiva 2009/72/CE.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiudere il procedimento di certificazione di Terna S.p.A. secondo il modello di gestore del sistema di trasmissione in separazione proprietaria, di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/72/CE;

- sia, a tal fine, necessario confermare la prescrizione prevista dalla certificazione preliminare di cui alla deliberazione 531/2012/R/eel, relativa all'adeguamento dello statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/72/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore del sistema di trasmissione, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori, seppur prevedendo un termine compatibile con lo svolgimento dei necessari adempimenti e di un'adeguata valutazione circa le modalità e la tempistica di loro attuazione;
- sia necessario confermare, altresì, la prescrizione prevista dalla certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 531/2012/R/eel, relativa all'adeguamento, entro il 31 dicembre 2013, delle convenzioni in essere con i proprietari di porzioni di rete di trasmissione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9, del D. lgs. 93/11;
- sia opportuno prescrivere alla società, come richiesto dal parere della Commissione nei termini richiamati alla lettera (i) dei considerati, il superamento della situazione di conflitto di interessi del proprio consigliere di amministrazione che riveste ruolo analogo in un'impresa di produzione di energia elettrica;
- sia opportuno prescrivere alla società, come richiesto dal parere della Commissione, nei termini richiamati alla lettera (f) dei considerati, di trasmettere una dichiarazione rilasciata dall'azionista Romano Minozzi che attesti l'assenza di esercizio di poteri di nomina di membri del consiglio di amministrazione in imprese attive nella produzione o vendita di energia elettrica o gas;
- sia opportuno prescrivere, a Terna S.p.A., di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas

DELIBERA

1. di adottare la decisione finale di certificazione per Terna S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasmissione, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 36, del D. lgs. 93/11, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di prescrivere a Terna S.p.A. di:
 - adeguare il proprio statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/72/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore del sistema di trasmissione, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori, entro quindici (15) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento e di darne immediata comunicazione all'Autorità;
 - adeguare, entro il 31 dicembre 2013, le convezioni in essere con i proprietari di porzioni di rete di trasmissione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9, del D. lgs. 93/11;

- comunicare all'Autorità la soluzione adottata per il superamento della situazione di conflitto di interessi del proprio consigliere di amministrazione che riveste ruolo analogo in un'impresa di produzione di energia elettrica entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - trasmettere all'Autorità una dichiarazione rilasciata dall'azionista Romano Minozzi che attesti l'assenza di esercizio di poteri di nomina di membri del consiglio di amministrazione in imprese attive nella produzione o vendita di energia elettrica o gas entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e a Terna S.p.A.;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al [parere della Commissione](#), sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni